

**Dott. ssa**  
Annamaria  
Bresolin

**Convertito in legge il Decreto  
PNRR: novità e conferme**

**PILLOLE  
DEL MESE**

Assistenza didattica: [assistenzaadl@copernicocs.it](mailto:assistenzaadl@copernicocs.it)

Docente: Dott.ssa Bresolin Annamaria - Consulente del Lavoro

Preparazione alla prova in materia di diritto del  
lavoro di diritto del lavoro.

**Contenuto di interesse per: ESAME CONSULENTE DEL  
LAVORO ed ESAME COMMERCIALISTA ED ESPERTO C.**

## Novità

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024 è stata pubblicata la Legge n. 56 del 29 aprile 2024 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 19/2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

Il 1° maggio 2024 è entrata in vigore la Legge n. 56 del 29 aprile 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 19/2024, cd. "Decreto PNRR", recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

## **NOVITÀ**

Di seguito si illustrano le novità che interessano i datori di lavoro/sostituti d'imposta.

### **Disposizioni in materia di appalti per il contrasto del lavoro irregolare - art. 29, comma 2**

Di assoluto rilievo risulta essere la modifica apportata dalla Legge n. 56/2024 di conversione del D.L. n. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR) al contenuto dell'articolo 29, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 276/2003 in tema di appalti pubblici e privati al fine di contrastare il lavoro irregolare.

In particolare, la Legge n. 56/2024 dispone che al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetti un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo (nazionale e territoriale) stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto.

Schematizzando, la formulazione contenuta nella disposizione in esame risulta così modificata

<u>D.L. n. 19/2024</u>	<u>D.L. n. 19/2024, convertito in Legge n. 56/2024</u>
Impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell' <b>eventuale</b> subappalto	Impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto
Trattamento economico	Trattamento economico e <b>normativo</b>
Contratto collettivo (nazionale e territoriale) <b>maggiormente applicato</b> nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto	Contratto collettivo (nazionale e territoriale) stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro <b>comparativamente più rappresentative</b> sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto

Quindi, con la novella normativa

- è chiarito che il contratto collettivo di riferimento è quello stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e non, applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto. Si tratta di due requisiti (approvazione e applicazione del contratto) che riprendono di fatto un parametro consolidato e analogo a quello previsto dall'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015;
- il subappalto non è più configurato come eventuale;
- è specificato il riferimento anche al trattamento normativo.

### **Somministrazione di lavoro - art. 29, comma 4**

La Legge n. 56/2024 di conversione del D.L. n. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR) interviene in tema di importo delle sanzioni previste dal rinnovato articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003.

In particolare, la Legge n. 56/2024 specifica che è l'importo delle pene pecuniarie proporzionali, senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, che non può, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

## **Il nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti - art. 29, comma 19**

La Legge n. 56/2024, in sede di conversione, è intervenuta anche a modifica dell'articolo 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024, il quale, al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, riscrive completamente l'articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, introducendo, a decorrere dal 1° ottobre 2024, il nuovo "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti".

In particolare, la Legge di conversione prevede che, a far data dal 1° ottobre 2024, per operare lavori edili in cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, scatterà l'obbligo di detenere la c.d. patente a "crediti" per:

- imprese e
- lavoratori autonomi.

Sono esclusi da tale obbligo:

- ✚ coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- ✚ le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;
- ✚ le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'UE in possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

La patente a "crediti" verrà rilasciata, in formato digitale, dall'INL e costituirà per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili un vero e proprio titolo abilitante. Il rilascio della

patente è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi di cui al presente decreto;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso del Documento di regolarità Fiscale (DURF) di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Nelle more del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'INL.

Il possesso dei suddetti requisiti avviene mediante autocertificazione del richiedente secondo le norme contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Le modalità di presentazione della richiesta di rilascio della patente, i contenuti informativi, nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione saranno individuati con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INL.

La Legge di conversione prevede la revoca della patente in caso di eventuale dichiarazione mendace circa la sussistenza di uno o più dei requisiti summenzionati, accertata successivamente al rilascio della medesima.

Decorsi 12 mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova

patente.

La patente ha una dotazione iniziale di 30 crediti e potrà subire decurtazioni a seguito di accertamenti da cui ne consegue l'adozione di provvedimenti di carattere sanzionatorio.

È consentito a imprese e lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili purché siano pari o superiore a 15 punti.

Il possesso di un punteggio inferiore a 15 crediti non consente a imprese e lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, escluso il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del D.L. n. 36/2022, convertito dalla Legge n. 79/2022, unitamente a ogni informazione utile contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 81/2008.

A differenza del testo originario del decreto, che definiva in via diretta la disciplina relativa alla reintegrazione dei crediti, la riformulazione della novella legislativa demanda a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INL la definizione dei criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

La riformulazione della novella in esame ha riguardato anche le norme sulla decurtazione dei crediti della patente, le cui fattispecie (inserite come Allegato I-bis nel D.Lgs. n. 81/2008) vengono riportate di seguito in ordine di gravità.



**Assistenza didattica:** *assistenzaadl@copernicocs.it*

**Docente:** *Dott.ssa Bresolin Annamaria - Consulente del Lavoro*